

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza delle strutture
dell'A.S.P. ITIS
CIG 788853837E**

CHIARIMENTO N. 3

Domanda:

Con riferimento al subappalto (Cfr. art. 9 del disciplinare) si rileva che è scritto negli atti di gara che "...Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%..." inoltre è richiesto di indicare, in sede di partecipazione alla gara i subappaltatori. Ai sensi della L. 55/2019 (che ha parzialmente modificato il d.Lgs. 50/2016) si richiede conferma che:

- 1) Ai sensi del vigente Art. 105 Co. 2 del D. Lgs. 50/2016 si richiede conferma che "...l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento...".
- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il Comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2020, quindi si richiede conferma che l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta non è obbligatoria.

Risposta:

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta, si precisa quanto segue:

- si conferma il limite del 30% per il subappalto, già previsto nel Disciplinare di gara, in quanto la norma transitoria di cui al comma 18 dell'art. 1 del D.L. 18.4.2019 n. 32 stabilisce che "...il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture."
- il Disciplinare di gara verrà rettificato nei prossimi giorni prevedendo che in sede di offerta il concorrente che intende ricorrere al subappalto indichi solo l'oggetto e la quota del subappalto, senza che sia necessario esplicitare l'operatore economico a cui sarà affidato il subappalto, né presentare per lo stesso la documentazione richiesta dal disciplinare attuale (DGUE, PASSOE, ecc.).